

Rischio industriale: gli stabilimenti a rischio di incidente rivelante

Cos'è il rischio industriale? Qual è la normativa che disciplina la materia? Quali obblighi hanno gli impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)? Cosa fa ARPAT? A tutte queste domande risponde Andrea Papi, responsabile del Settore Rischio Industriale

Dal 2022, Andrea Papi è responsabile del Settore Rischio Industriale di ARPAT. In questa notizia ci introduce alla materia, spiegandoci in modo semplice, cosa siano gli stabilimenti a rischio di incidente rivelante, quale sia la normativa di riferimento che disciplina la loro attività, gli obblighi che devono rispettare e l'attività di controllo svolta da parte del personale agenziale su questa particolare tipologia di impianti.

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (di seguito RIR) sono installazioni commerciali o produttive caratterizzate dalla presenza, in quantità elevate, di sostanze pericolose (tossiche, infiammabili, pericolose per l'ambiente e simili) in grado di dare origine, a causa di sviluppi incontrollati, ad eventi quali emissioni, incendi o esplosioni di grande entità e di dare luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente. A causa dei rischi potenziali indotti sulle attività umane e sull'ambiente, tali aziende sono sottoposte a controlli "rafforzati" rispetto alle normali attività produttive.

Alcuni esempi di categorie di stabilimenti RIR sono: depositi di GPL (gas di petrolio liquefatto), depositi di esplosivi, industrie chimiche di processo, raffinerie di petrolio, ecc.

L'elenco completo di questi impianti è presente nella [banca dati nazionale](#) gestita da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) liberamente consultabile e la cornice normativa, che assicura la prevenzione del rischio di incidente rilevante, è rappresentata dalla Direttiva 2012/18/UE "Seveso" (dal nome della località italiana dove nel 1976 si verificò un grave incidente industriale), recepita nell'ordinamento italiano dal D.Lgs 105/2015 e s.m.i. Quest'ultimo, in base ai quantitativi di sostanze/miscele o rifiuti pericolosi detenuti, distingue due categorie di aziende Seveso:

- stabilimenti di soglia **inferiore** (soggetti agli artt. 13 e 14 del DLgs 105/2015)
- stabilimenti di soglia **superiore** (soggetti agli artt. 13, 14 e 15 del DLgs 105/2015).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0091] ?#>

In Toscana, sono attualmente presenti 25 stabilimenti di soglia inferiore e 28 stabilimenti di soglia superiore. L'adempimento comune a tutte le installazioni è l'adozione di una Politica di prevenzione del rischio di incidente rilevante e l'attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR). Inoltre, tutti gli impianti sono tenuti alla presentazione di una Notifica, ovvero un documento contenente le informazioni di base sulle sostanze presenti ed i rischi associati alle attività. Solo per gli stabilimenti di soglia superiore è prevista la presentazione all'Autorità competente (Comitato tecnico regionale ? CTR VVF) di un Rapporto di sicurezza, documento tecnico contenente la valutazione quantitativa del rischio connesso ai processi industriali, in termini di probabilità di accadimento ed estensione delle conseguenze (aree di danno).

Il sistema pubblico attua le previsioni normative assicurando da un lato la prevenzione del rischio di incidente, mediante le attività di controllo ed istruttoria tecnica e, dall'altro, la protezione delle persone che vivono in prossimità di questi impianti, attraverso Piani di emergenza esterna, atti di pianificazione territoriale ed urbanistica e protocolli di informazione alla popolazione, curati, rispettivamente, dalle Prefetture e dai Comuni.

Per quanto riguarda ARPAT, **il Settore Rischio industriale svolge principalmente le seguenti attività sul territorio regionale:**

- ispezioni programmate e straordinarie per gli stabilimenti sia di soglia inferiore che superiore, collaborando con le commissioni costituite da Vigili del Fuoco e INAIL e proponendo alle Amministrazioni competenti misure cautelari, di emergenza e di comunicazione di rischio che si rendano necessarie;
- supporto tecnico alle Prefetture per l'elaborazione dei Piani di emergenza esterna
- supporto tecnico per la pianificazione territoriale ed urbanistica in presenza di insediamenti RIR
- partecipazione al Comitato Tecnico Regionale ex art. 10 DLgs 105/2015, svolgendo anche attività istruttoria sugli stabilimenti soggetti a Rapporto di sicurezza.

L'attività svolta dal personale assegnato al Settore viene sintetizzata nell' Annuario dei dati ambientali della Toscana, dove viene fotografata l'attività di controllo effettuata annualmente, dando evidenza delle eventuali irregolarità riscontrate durante le ispezioni, che hanno come obiettivo la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per accertare che il gestore abbia adottato misure adeguate per prevenire qualsiasi incidente e disposto mezzi sufficienti a limitarne le conseguenze sia all'interno che all'esterno del sito.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e di gestione, il D.Lgs 105/2015 prevede l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza articolato in 8 punti:

1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS-PIR e sua integrazione con la gestione aziendale
2. Organizzazione e personale
3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
4. Il controllo operativo
5. Gestione delle modifiche
6. Pianificazione di emergenza
7. Controllo delle prestazioni
8. Controllo e revisione.

Nel corso delle ispezioni, le Commissioni ispettive, di cui fanno parte anche gli operatori ARPAT, effettuano una valutazione su tutti gli elementi sopra riportati e, in base al livello di attuazione e conformità verificato, possono individuare non conformità, di entità minore o maggiore, e conseguenti misure integrative (raccomandazioni o prescrizioni), la cui attuazione viene conseguentemente richiesta ai gestori delle aziende da parte dell'Autorità competente (Regione Toscana per la soglia inferiore e CTR-VVF per la soglia superiore).

Per quanto attiene gli impianti ricadenti nella soglia inferiore, nel 2023, ne sono stati controllati 12 (100% di quelli pianificati) rispetto al totale degli attivi, mentre per quelli di soglia superiore, le ispezioni sono state 10 (9 ordinarie e n.1 verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite a seguito di precedente controllo).

L'obiettivo dei controlli sugli stabilimenti RIR è promuovere la conformità e il miglioramento continuo delle prestazioni dei SGS-PIR, pertanto, anche le misure integrative richieste alle aziende (che possono essere anche in percentuale elevata) devono essere correttamente inquadrare in questo contesto e non interpretate tout court come irregolarità o violazioni di legge. **Nel 2023, ad esempio, a 11 aziende controllate su 12 (per la soglia inferiore) ed a 8 aziende su 9 (per la soglia superiore) sono state richieste misure integrative.**

Fonte: [ARPAT](#)



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it